

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 123° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (2782), d'iniziativa del deputato Vairo, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 4, 6, 7 e <i>passim</i>
BATTELLO (Com.-PDS) .....	6, 7
BAUSI, relatore alla Commissione .....	7, 8
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	7
DI LEMBO (DC) .....	5
PINTO (DC) .....	4, 6, 7

«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064-B), d'iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
ACONE (PSI) .....	2
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	3
PINTO (DC) .....	3
TOTH (DC), relatore alla Commissione .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064-B)**, d'iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile», d'iniziativa dei deputati Mastrantuono, Di Donato e Iossa, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati..

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sulle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

TOTH, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati ha introdotto una modificazione consistente nel sostituire il riferimento al domicilio con quello alla residenza dell'agente o del rappresentante di commercio.

Ritengo che tale innovazione potrebbe causare possibili difficoltà pratiche per cui ritengo preferibile ripristinare il testo approvato dal Senato. A tal fine, presento l'emendamento 1.1., tendente a sostituire le parole: «la residenza», con le altre: «il domicilio».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toth e dichiaro aperta la discussione generale.

ACONE. Signor Presidente, in precedenza fui tra i proponenti della modifica tendente ad introdurre le parole «il domicilio» in luogo di «la residenza». Tuttavia, ho riflettuto su questo disegno di legge e nutro ora forti dubbi circa la sua utilità, anche se in sede di prima lettura avevo dichiarato il mio favore. Infatti, il secondo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile stabilisce un criterio di competenza attinente al rapporto di lavoro subordinato (il luogo in cui è sorto il rapporto, il luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza), mentre qui il criterio di competenza viene desunto direttamente da un fatto non attinente al rapporto, ma preesistente. Il domicilio è un criterio di collegamento della causa al territorio ma con riferimento al convenuto e mai con riferimento all'attore (almeno così recita l'articolo 18 del codice di procedura civile). In questo caso si fa riferimento all'attore e non al convenuto per consentire all'agente di godere di una certa condizione di favore simile, se non identica o migliore, rispetto a quella

del lavoratore dipendente. Non so fino a che punto dobbiamo consentire questa condizione di favore rispetto, ad esempio, alla introduzione, come pure era stato ventilato, di un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (articolo 20 del codice di procedura civile).

Ho desiderato manifestare queste mie perplessità e preannuncio la mia astensione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Nel capoverso, sostituire le parole: «la residenza», con le altre: «il domicilio».*

1.1

IL RELATORE

**PINTO.** Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.1.

**CASTIGLIONE**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 16,30 e sono ripresi alle ore 19,35.*

**«Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (2782), d'iniziativa del deputato Vairo, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario», d'iniziativa del deputato Vairo, già approvato dalla Camera dei deputati

Nella seduta del 25 giugno 1991, è stata svolta la relazione da parte del senatore Bausi. Si è quindi aperta la discussione generale con gli interventi dei senatori Filetti, Di Lembo e Onorato; dopo di che la discussione è stata rinviata. Nel frattempo, è pervenuto il parere contrario della Commissione bilancio e il senatore Bausi ha proposto un emendamento all'articolo 2, successivamente la Commissione bilancio, a condizione che venga accolto l'emendamento del senatore Bausi ha fatto sapere di non avere difficoltà ad esprimere parere favorevole al provvedimento sotto il profilo della copertura. Do lettura dell'emendamento 2.1, presentato dal relatore:

*«Al comma 1, premettere le parole: «a decorrere dal 1992 e a regime» e sostituire il riferimento al bilancio triennale 1991-1993 con quello al bilancio triennale 1992-1994. Sostituire infine il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992».*

2.1

PINTO. Presidente, desidero esprimere il mio consenso a questo disegno di legge sottolineando che anche se la formulazione dell'articolo 1 non è certo felice, nella sostanza, esso, per quanto ho potuto comprendere, sana una situazione di sostanziale ingiustizia. Basta esaminare la prima parte dell'articolo 1 per accorgersi che il principio in esso contenuto era già previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che già recita: «Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni».

Essendosi eliminato l'esame per il giudice aggiunto e poichè per la progressione di carriera si diviene magistrati di tribunale con il decorrere di due anni dall'immissione nell'ordine giudiziario, può verificarsi il caso di chi ha sostenuto e superato l'esame di aggiunto giudiziario in un tempo più ampio rispetto ai due anni necessari. La seconda parte dell'articolo 1, in cui si dice che l'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia, è la conseguenza dell'accoglimento da parte della Camera dei deputati di un emendamento formulato dal Governo. In altre parole, vi sarebbero

circa 70 magistrati i quali non avendo superato a suo tempo, quando era previsto, l'esame di giudice aggiunto, ma avendolo superato dopo il decorso del biennio si trovano oggi in una condizione di non equiparazione, nel senso che la concessione dei tre anni di retrodatazione non determina quella eguaglianza che invece è sempre necessario che vi sia. E allora l'ulteriore periodo che viene loro riconosciuto determinerebbe una equiparazione, almeno dal punto di vista giuridico, al vantaggio di cui hanno goduto e tutt'ora godono gli altri magistrati.

Sono queste le ragioni che mi inducono a esprimere il consenso a questo disegno di legge.

**DI LEMBO.** Le preoccupazioni manifestate dal relatore, conoscendo i magistrati, sono legittime. Sono del parere che il testo non possa essere modificato, però è prevedibile che darà luogo a contenzioso. La preoccupazione deriva innanzitutto dal fatto che si ripropone il secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 97 del 2 aprile 1979, senza che ce ne sia la necessità.

Ritengo che questa preoccupazione debba essere evidenziata ed è giusto che rimanga agli atti la precisazione che la norma non significa che verranno attribuiti altri tre anni, oltre quelli che sono stati attribuiti dalla legge del 1979. Penso sia giusto fare questa precisazione prima di approvare l'articolo: non si concede un ulteriore diritto a chi ha già usufruito dei tre anni di anzianità, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 97.

Del secondo periodo si comprende invece lo spirito ma non la lettera. Se il primo periodo verrà inteso così come ho precisato (non usufruisce dei benefici chi li ha già ricevuti), si può comprendere lo spirito del secondo periodo. Con la legge n. 97 già nel 1979 è stata ricostruita a tutti la carriera e se non ci fosse stato lo sbarramento dell'esame per aggiunti giudiziari, questi sarebbero diventati magistrati di tribunale dopo due anni, così come tutti gli altri. Dobbiamo far retrodatare gli effetti della legge del 1979 per concedere il beneficio della retrodatazione a tutti.

Questo è lo spirito ma non la lettera della norma che invece dice: «L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera...». Coloro che sono entrati in carriera dopo il 1979 sono stati promossi dopo due anni mentre prima dovevano fare l'esame di aggiunto giudiziario e quindi sarebbero stati promossi dopo tre anni. Che cosa significa «dopo due anni dall'ingresso in carriera»? In realtà dovrebbe essere dopo due anni dai tre necessari per arrivare alla qualifica di aggiunto.

Questo voleva dire la norma, ma non lo dice: sembra che il beneficio venga esteso a tutti, a meno che «il ritardo sia dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia».

Se la norma va intesa nello spirito, deve essere approvata; viceversa, se la interpretiamo letteralmente, è impraticabile perchè anzichè concedere un beneficio, ci limitiamo a fotografare la situazione esistente, creando un secondo periodo in contrasto con il primo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo sia corretta la proposta emendativa presentata dal senatore Bausi; viceversa, come ha rilevato

giustamente la Commissione bilancio, non vi sarebbe copertura. Il parere favorevole della Commissione bilancio è assolutamente necessario perchè le ricostruzioni di carriera danno luogo necessariamente ad arretrati. È sempre stato equivoco il termine usato in tutte le leggi per il pubblico impiego, cioè la dizione «agli effetti giuridici» perchè non si capisce cosa siano e perchè con gli effetti giuridici si retrodata tutta la carriera e di conseguenza si retrodatano gli effetti economici.

**PRESIDENTE.** Devo dire che disegni di legge di questo tipo mi riportano alla mente gli esami di terza liceo che un anno sono particolarmente severi e l'anno successivo, modificato l'ordinamento, diventano più facili. Se si dovesse far riferimento ai maggiori ostacoli, alle maggiori difficoltà che incontra ogni individuo nella vita rispetto ad altri non si finirebbe mai di sanare situazioni. Ho l'impressione, e non è soltanto una impressione perchè è stato detto *apertis verbis* dal senatore Pinto e anche testè dal senatore Di Lembo, che questo sia un disegno di legge che mette sullo stesso piano soggetti che hanno avuto storie di carriera diversa. I 70 magistrati a cui ha fatto riferimento il senatore Pinto hanno conseguito il passaggio alla qualifica superiore in considerazione del fatto che, a un certo momento, non hanno superato l'esame di aggiunto giudiziario.

**PINTO.** Ci possono essere stati anche casi di aspettativa per motivi di salute.

**PRESIDENTE.** Parlo della situazione prevalente per la quale si adduce come giustificazione che quegli esami erano divenuti particolarmente severi in quella determinata occasione, non so per quale motivo.

A me sembra che questo sia un sistema da non seguire. Considerate anche le oscurità contenute nella normativa, annuncio il voto contrario del mio Gruppo al disegno di legge.

**BATTELLO.** Signor Presidente, condivido le perplessità emerse sia per quanto riguarda la prima parte che la seconda parte dell'articolo 1. La preoccupazione del senatore Di Lembo in ordine alla prima parte è fondata perchè ci troviamo di fronte ad una nuova norma che si può qualificare riproduttiva della vecchia; è sempre possibile che sofisticando sul sottile confine tra riproduzione e innovazione si inseriscano attese che generino contenzioso, per cui migliore tecnica forse sarebbe stata quella di adottare la formula aggiuntiva, senza riscrivere il secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 97 per intero.

La seconda parte è equivoca perchè rischia di essere interpretata nel senso di una esatta corrispondenza tra ritardo nella nomina e recupero di carriera, il che sarebbe semplicemente assurdo.

Per tale motivo, pur avendo visto nei lavori preparatori che i colleghi del mio Gruppo dell'altro ramo del Parlamento hanno espresso parere favorevole, io continuo ad essere molto perplesso e mi asterrò dal votare il provvedimento, tenendo conto che queste equivocità si rifletteranno sulla copertura; ci sarà un problema di copertura anche

nel senso di una riqualificazione di carriera, perchè molti interessati saranno già andati in quiescenza.

PINTO. Trenta sono in quiescenza e settanta in attività.

BATTELLO. Confermo, pertanto, che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Rinuncio alla replica.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. All'onere di lire 1.131 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

«Al comma 1, premettere le parole: "a decorrere dal 1992 e a regime" e sostituire il riferimento al bilancio triennale 1991-1993 con

*quello al bilancio triennale 1992-1994. Sostituire infine il riferimento all'anno 1991 con quello dell'anno 1992».*

2.1

BAUSI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 del senatore Bausi.

**È approvato.**

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'articolo 2 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**Non è approvato.**

A seguito dell'esito di tale votazione, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOSSA MARISA NUDDA